


REGIONE BASILICATA

Decreto 01 luglio 2021, n.104

Art. 6 Legge Regionale 7 gennaio 1998 n. 2 e s.m.i. - Nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico, Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

Decreto



PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE
10AE

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202100104

DEL 1/7/2021

OGGETTO**ART. 6 LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1998 N. 2 E S.M.I. - NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO, STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la Legge Regionale 07 gennaio 1998, n. 2 e s.m.i. avente ad oggetto *“Istituzione dell’Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano”*;
- VISTO** in particolare l’art. 6, comma 1, della predetta Legge Regionale n. 2/1998, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 2, della Legge Regionale 16 marzo 2012, n. 2, secondo cui il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro componenti designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1090 del 23 marzo 1999, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 10 aprile 1999, di approvazione dello Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano e la successiva Deliberazione del Consiglio Regionale n. 308 del 17 luglio 2012 di modifica degli articoli 12 e 14 dello Statuto;
- VISTO** l’art. 9 della citata Legge Regionale n. 2/1998, come sostituito dall’art. 40, comma 3, della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16, secondo cui, la durata degli organi dell’Ente Parco è fissata dallo Statuto che determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l’ammontare dell’indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo, nonché l’ammontare dell’indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco;
- VISTO** l’art. 10 della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 8 in tema di riduzione in ordine alla riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in enti ed organismi regionali;
- VISTO** l’articolo 15 dello Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano, rubricato *“Durata in carica del Consiglio direttivo”*, secondo cui il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni;

- VISTO** il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 91 del 19 dicembre 2017 avente ad oggetto *“Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del materano – Nomina Presidente”*, con cui il sig. LAMACCHIA Michele è stato nominato Presidente dell’Ente Parco;
- VISTA** la nota in data 26 aprile 2021, prot. n. 676, acquisita a mezzo PEC in data 26 aprile 2021, prot. n. 2021 – 0081822, a firma del Direttore del Parco, con cui sono state trasmesse le deliberazioni della Comunità del Parco n. 2, 3 e 4 del 01 aprile 2021 relative, rispettivamente, alla designazione:
- del prof. MONTEMURRO Mario quale componente del Consiglio direttivo in rappresentanza del Comune di Matera (deliberazione n. 2/2021);
 - del dott. L’EPISCOPIA Gaspare quale componente del Consiglio direttivo in rappresentanza della Provincia di Matera (deliberazione n. 3/2021);
 - del dott. SELLITRI Vito Eustachio quale componente del Consiglio direttivo in rappresentanza delle associazioni ambientali (deliberazione n. 4/2021);
- PRESO ATTO** che unitamente alle predette deliberazioni sono state trasmesse anche le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconfiribilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, da parte dei componenti designati, comprensive dei rispettivi curriculum vitae et studiorum;
- VISTA** la nota PEC in data 4 maggio 2021, prot. n. 2021 – 0087023 con cui è stata richiesta la designazione anche del componente in rappresentanza del Comune di Montescaglioso, successivamente sollecitata con le nota in data 11 maggio 2021, prot. n. 92317/10AE ed 8 giugno 2021, prot. n. 107046/10AE;
- VISTA** la nota in data 21 giugno 2021, prot. n. 1041, acquisita a mezzo PEC in data 26 giugno 2021, prot. n. 2021 – 0112874, a firma del Direttore del Parco, con cui è stata trasmessa la deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 17 giugno 2021, relativa alla designazione della sig.ra MARTINELLI Grazia quale componente del Consiglio direttivo in rappresentanza del Comune di Montescaglioso, unitamente alla dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconfiribilità, ai sensi del D. lgs. n. 39/2013, comprensiva del curriculum vitae et studiorum;
- VISTO** l’art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante *“Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 06 novembre 2012 n. 190”*;
- VISTO** l’art. 6, punto 1, lettere c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO** l’art. 44 della Legge regionale 22 novembre 2018, n. 38;
- VISTO** l’art. 48, comma 1, lettera h) dello Statuto regionale;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- 1) di prendere atto della deliberazione della Comunità del Parco della Murgia Materana – Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano n. 2 del 1 aprile 2021, con la quale il prof. MONTEMURRO Mario è stato designato quale componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, in rappresentanza del Comune di Matera;
- 2) di prendere atto della deliberazione della Comunità del Parco della Murgia Materana – Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano n. 3 del 1 aprile 2021, con la quale il dott. L’EPISCOPIA Gaspare è stato designato quale componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, in rappresentanza della Provincia di Matera;
- 3) di prendere atto della deliberazione della Comunità del Parco della Murgia Materana – Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano n. 3 del 1 aprile 2021, con la quale il dott. SELLITRI Vito Eustachio è stato designato quale componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste;
- 4) di prendere atto della deliberazione della Comunità del Parco della Murgia Materana – Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano n. 5 del 17 giugno 2021, con la quale la sig.ra MARTINELLI Grazia è stata designata quale componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, in rappresentanza del Comune di Montescaglioso;
- 5) di nominare, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 e s.m.i., il Consiglio direttivo dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, composto dai signori:
 - LA MACCHIA Michele, Presidente del Parco;
 - MONTEMURRO Mario, componente designato dalla Comunità del Parco in rappresentanza del Comune di Matera;
 - L’EPISCOPIA Gaspare, componente designato dalla Comunità del Parco in rappresentanza della Provincia di Matera;
 - SELLITRI Vito Eustachio, componente designato dalla Comunità del Parco in rappresentanza delle associazioni ambientaliste;
 - MARTINELLI Grazia, componente designato dalla Comunità del Parco in rappresentanza del Comune di Montescaglioso;
- 6) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 2/1998 e s.m.i. e dell’art. 15 dello Statuto del Parco, il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni;
- 7) di dare atto, altresì, che in attuazione dell’art. 10, comma 7, della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 8 l’indennità prevista per i componenti del Consiglio Direttivo dall’art. 9, comma 2, della Legge Regionale 7 gennaio 1998 n. 2, come sostituito dall’art. 40, comma 3 della Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 16, è ridotta del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
- 8) di stabilire che la nomina di cui al presente provvedimento diviene nulla qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante *“Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 06 novembre 2012 n. 190”*, nonché nelle ipotesi previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013;
- 9) di demandare all’Ufficio Gabinetto del Presidente la trasmissione del presente provvedimento ai destinatari, nonché all’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese

Rupestri del Materano, per gli adempimenti di competenza, anche in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”* ed in particolare art. 13 e 14;

- 10) di trasmettere il presente atto al Dipartimento Ambiente ed Energia per opportuna conoscenza;
- 11) di comunicare il presente decreto al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, lett. h) dello Statuto regionale;
- 12) di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Potenza, 1/7/2021

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.